

DECRETO CRESCITA/ L'emendamento della maggioranza sui collegi nelle srl

# Organi di controllo dimezzati

## Revisore solo se si superano i limiti per due esercizi

DI ANDREA BONGI

**N**uovi organi di controllo nelle società a responsabilità limitata più che dimezzati. Oltre che raddoppiare i tre limiti previsti nell'attuale versione dell'articolo 2477 del codice civile, l'esecutivo ha infatti previsto una ulteriore barriera alla nomina del revisore o del collegio sindacale nelle srl, precisando che l'obbligo di nomina scatti solo nel caso del superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre limiti in luogo dell'attuale uno su tre. Ciò ridurrà ulteriormente il numero delle società che dovranno dotarsi, entro il prossimo 16 dicembre, dell'organo di controllo per effetto delle disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs n.14 del 2019).

È questo l'effetto che si produrrà una volta che l'emendamento condiviso dalla maggioranza che sostiene l'attuale esecutivo, verrà definitivamente approvato durante i

### I nuovi parametri per la nomina dell'organo controllo nelle SRL

	Versione attuale	
Totale attivo	2 milioni	4 milioni
Ricavi vendite e prestazioni	2 milioni	4 milioni
Dipendenti occupati in media	10 unità	20 unità
Limiti da superare nei due esercizi precedenti	Almeno 1	Almeno 2

lavori di conversione in legge del c.d. decreto crescita (dl n.34/2019).

Al testo normativo da ultimo richiamato l'emendamento propone infatti di inserire un nuovo articolo 18-bis dal titolo «Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata».

Tale disposizione modificherà l'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, lettera c) prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: «c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello sta-

to patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.»

Allo scopo di tutelare le società che nel frattempo, sulla base dei più stringenti limiti introdotti dal 16 marzo scorso dall'articolo 379 del Dlgs n.14 del 2019, hanno provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, l'emendamento di fonte governativa dispone inoltre che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di tale nomina per la società che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti

limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità, costituisca giusta causa di revoca della nomina stessa.

Ciò significa che dall'indomani della conversione in legge del decreto crescita con il recepimento di tali novità normative, tutte le società a responsabilità limitata che hanno nominato l'organo di controllo sulla base dei suddetti limiti potranno procedere alla sua revoca invocando l'intervento di una giusta

causa, rappresentata appunto dalla ennesima modifica normativa all'articolo 2477 del codice civile.

Resta ovviamente inteso che qualora tali società volessero comunque mantenere l'organo di controllo o il revisore che a quel punto non sarà più obbligatorio ai sensi di legge, potranno comunque farlo evitando semplicemente di revocare i soggetti nominati.

Nessuna modifica per quanto riguarda invece la cessazione dell'obbligo dell'organo di controllo che continuerà a verificarsi quando, per tre esercizi consecutivi, non verrà superato nessuno dei suddetti tre nuovi limiti.

Resta ferma anche la tempistica sia per la nomina dei nuovi organi di controllo sia per le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie allo statuto delle società a responsabilità limitata, che rimane fissata entro i successivi nove mesi dall'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa.

© Riproduzione riservata

## Solo la multa al manager che sfiora sugli interinali

Dopo la depenalizzazione il presidente del Cda non risponde più di somministrazione fraudolenta per aver sfiorato il tetto massimo di interinali previsti dal Ccnl rispetto ai dipendenti. Al più pagherà una multa.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24640 del 3 giugno 2019, ha accolto il ricorso di un manager annullando la condanna inflitta a suo carico dalla Corte d'appello di Bari. L'uomo era stato messo sotto processo per aver impiegato nell'azienda di cui era al vertice 19 lavoratori somministrati, quindi il 14% contro un massimo di 2% rispetto agli assunti.

La difesa ha presentato ricorso alla Suprema corte lamentando, prima di tutto, l'assenza di dolo. Ma la decisione nel merito non è stata neppure discussa dagli Ermellini che hanno sollevato d'ufficio l'intervenuta depenalizzazione. Il Collegio di legittimità, aderendo alla tesi della Procura generale ha infatti spiegato che il fatto per cui si è proceduto allo stato non assume più rilevanza penale, posto che il contestato art. 18 comma 2 del dlgs n. 276 del 10 settembre 2003, nel delineare il trattamento sanzionatorio, prevede per le condotte ivi contestate, tra cui la somministrazione di lavoratori oltre i limiti consentiti, l'applicazione in via esclusiva della pena pecuniaria dell'ammenda.

Trova pertanto applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 1 comma 1 del dlgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, secondo cui «non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda», non rientrando il fatto per cui si procede tra le fattispecie escluse dalla depenalizzazione, ai sensi dell'elenco allegato al predetto dlgs n. 8/2016. Da ciò deriva che, aggiunge Piazza Cavour, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto come reato. In forza degli art. 8 e 9 del dlgs n. 8/2016, la Cassazione ha quindi trasmesso gli atti all'Autorità amministrativa (Direzione territoriale del lavoro di Bari) per quanto di competenza. Ora il presidente del Cda non dovrà più scontare una condanna penale ma al massimo dovrà pagare una multa. A decidere in che misura saranno le autorità amministrative.

Debora Alberici

## BREVI

**Ancora un mese di forte crescita dei bandi di sola progettazione: a maggio infatti sono state bandite 249 gare, con un valore di 54,8 milioni di euro; rispetto al precedente mese di aprile il numero cresce del 36,8% e il valore del 5,4%. Il confronto con maggio 2018 vede il numero crescere del 25,1% e il valore addirittura del 162,9%. Lo evidenzia l'Osservatorio Oice/Infomatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura che ha fornito ieri le anticipazioni dei dati di maggio 2019.**

**Il ministro per il Sud Barbara Lezzi ieri durante un incontro con Confindustria ha ribadito piena disponibilità a lavorare per un piano organico per le Zone economiche speciali (Zes), che non escluda nessuno a priori. La collaborazione con Viale dell'Astronomia prevede la realizzazione di uno studio sulle aree del Centronord che potrebbero essere inserite nelle Zes da portare in manovra.**



Barbara Lezzi

**Sulla G.U. n. 126 del 31 maggio 2019 è stato pubblicato il decreto Ambiente 15 aprile 2019 di «Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)».**

**Il 7 e l'8 giugno a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, la giustizia amministrativa terrà il suo primo congresso. L'evento vedrà la partecipazione di consiglieri, giuristi, associazioni e giornalisti che si confronteranno sui temi più attuali della Giustizia amministrativa. Il congresso si concluderà con l'intervento del presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi.**

**Il decreto del ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2019 recante «Approvazione del Piano tecnico operativo Piazza Wi-Fi Italia» è stato pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2019.**

## CASSAZIONE

# Autovelox fuori strada non fa multe

DI STEFANO MANZELLI

Non è possibile attivare un controllo automatico della velocità sul lato opposto di marcia rispetto a quello scelto dalla prefettura. Infatti non sono valide le multe accertate con un misuratore posizionato in maniera errata.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. VI civ, 2, con l'ordinanza n. 12309 del 9 maggio 2019. Un utente stradale incorso nei rigori dell'autovelox ha proposto con successo censure fino ai giudici del palazzaccio evidenziando la posizione irregolare del misuratore. In pratica il decreto che autorizza il comune al controllo dell'eccesso di velocità indica la possibilità di controllo solo in un senso di marcia. Ovvero nella direzione opposta a quella percorsa dal trasgressore. Gli Ermellini hanno confermato le decisioni dei giudici di merito. Anche se la norma non richiede che il decreto del prefetto individui un singolo senso di marcia è evidente che se l'autorizzazione del rappresentante governativo è finalizzata ad attivare il controllo solo da un lato non vale l'accertamento effettuato sul lato opposto.

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito  
www.italiaooggi.it/  
documenti-italia-  
oggi